

**Iniziativa parlamentare**  
**Conseguenze giuridiche dell'esercizio del diritto**  
**d'informare la Commissione di esperti Svizzera-**  
**Seconda Guerra mondiale**

**Modifica del decreto federale del 13 dicembre 1996 concernente**  
**le ricerche storiche e giuridiche sulla sorte degli averi giunti in Svizzera**  
**a causa del regime nazionalsocialista**

**Parere del Consiglio federale**

del 16 giugno 1997

---

Onorevoli presidente e consiglieri,

Vi sottoponiamo il nostro parere sul rapporto e la relativa proposta del 30 maggio 1997 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) con la quale si domanda di completare il decreto federale del 13 dicembre 1996 concernente le ricerche storiche e giuridiche sulla sorte degli averi giunti in Svizzera a causa del regime nazionalsocialista (decreto).

**1 Situazione iniziale**

La CAG-N è cosciente dell'importanza che riveste l'attuazione del decreto. Essa accorda particolare importanza al fatto che tutte le persone tenute al segreto professionale, gli intermediari finanziari e i loro ausiliari possano rivolgersi spontaneamente alla Commissione indipendente di esperti Svizzera-Seconda Guerra mondiale, presieduta dal professor Jean-François Bergier (Commissione di esperti), che possano metterle a disposizione determinati atti e comunicarle osservazioni e fatti relativi alla tematica delle ricerche senza temere eventuali conseguenze giuridiche.

A questo scopo, la Commissione ha deciso di completare l'articolo 5 (obbligo di garantire la consultazione degli atti) del decreto con un capoverso 3. La nuova disposizione prevede esplicitamente che il lavoratore che testimonia o fornisce informazioni alla Commissione di esperti non viola l'obbligo di fedeltà giusta l'articolo 321a capoverso 4 CO.

A tutto vantaggio della certezza del diritto, la situazione giuridica del lavoratore che esercita il proprio diritto di informare la Commissione di esperti non dipenderà più dal potere di apprezzamento del giudice, ma sarà oggetto di un disciplinamento positivo.

Una minoranza commissionale respinge questa proposta ritenendola inutile: giusta l'articolo 5 capoverso 2 del decreto, infatti, l'obbligo di garantire la con-

sultazione degli atti prevale su qualsiasi segreto professionale e contrattuale, per cui anche l'obbligo di fedeltà è levato. Il diritto in vigore esclude quindi già l'eventualità che persone esercenti, ai sensi del decreto, il diritto di informare debbano temere conseguenze di diritto privato. La questione potrebbe comunque essere disciplinata meglio in un'ordinanza.

Un'altra minoranza ritiene che la proposta della maggioranza non si spinga abbastanza lontano e intende proporre un'ulteriore modifica che prevede la possibilità per il lavoratore di contestare in giudizio entro trenta giorni la disdetta data dal datore di lavoro per il fatto di avere esercitato il proprio diritto di informare.

## **2 Parere del Consiglio federale**

### **21 Necessità d'intervento**

Condividiamo l'opinione della CAG-N secondo la quale le persone che si rivolgono spontaneamente alla Commissione di esperti, segnatamente quelle che sottostanno al segreto professionale, possano invocare, come causa di giustificazione, la tutela di interessi legittimi e non debbano pertanto temere alcuna conseguenza penale. Un disciplinamento esplicito degli aspetti penali nel decreto appare quindi superfluo.

Per quanto riguarda il diritto privato la situazione è diversa. È vero che il lavoratore che comunica a un terzo «fatti di natura confidenziale» ai sensi dell'articolo 321a capoverso 4 CO potendo invocare l'esistenza di interessi pubblici preminenti, non viola, secondo una parte della dottrina, il proprio dovere di discrezione. La dottrina pretende tuttavia che, per esempio, prima di denunciare ad un'autorità un reato o un atto illecito compiuto dal proprio datore di lavoro, il dipendente renda quest'ultimo attento alla questione.

Non è possibile quindi stabilire teoricamente e una volta per tutte *de lege lata* se il dipendente che fornisce informazioni alla Commissione di esperti possa far valere l'esistenza di interessi pubblici preminenti. In base allo spirito e al senso del decreto, la risposta a una simile questione dovrebbe essere positiva. Questa soluzione non garantisce tuttavia la certezza del diritto auspicata dalla CAG-N, che può essere garantita soltanto con l'introduzione di una nuova disposizione.

In questo ambito occorre sottolineare che l'articolo 5 capoverso 2 del decreto (secondo cui l'obbligo di garantire la consultazione di atti «prevale sul segreto professionale e contrattuale») non costituisce una garanzia sufficiente. Questa disposizione interessa in effetti unicamente le persone menzionate nell'articolo 1 capoverso 1 del decreto, ossia le persone che hanno ricevuto averi giusta l'articolo 1 capoverso 1.

## **22 Proposta della Commissione**

Se la questione deve essere disciplinata in base al diritto positivo, è giusto farlo nel decreto federale. Questa soluzione tiene conto del carattere eccezionale del nuovo disciplinamento e limita la durata della sua applicazione. Siamo dell'o-

pinione che la questione non possa essere disciplinata a livello di ordinanza, poiché la nuova disposizione abolisce pretese del datore di lavoro che gli sono riconosciute dal CO, ossia da una legge. Una simile soluzione violerebbe pertanto il principio del parallelismo della forma.

Il nuovo disciplinamento garantisce al lavoratore che fornisce alla Commissione di esperti informazioni confidenziali concernenti un ex datore di lavoro di non essere perseguito giuridicamente da quest'ultimo. Se il diritto d'informare è esercitato durante il rapporto di lavoro, il dipendente è garantito contro misure disciplinari, richieste di risarcimento danni o licenziamento con effetto immediato (art. 337 CO).

## 23 Tutela dalla disdetta

Secondo la proposta della Commissione, per contro, il lavoratore che esercita il diritto d'informare durante il rapporto di lavoro non ha alcuna garanzia che il datore di lavoro non proceda alla risoluzione del contratto di lavoro. Giusta l'articolo 336 capoverso 1 lettera b CO, infatti, è abusiva unicamente la disdetta data dal datore di lavoro in virtù dell'esercizio di un diritto costituzionale da parte del dipendente, «salvo che tale esercizio leda un obbligo derivante dal rapporto di lavoro».

La modifica del decreto proposta dalla CAG-N ha il merito di precisare che il lavoratore che esercita il diritto di informare non viola un obbligo derivante dal contratto di lavoro. A nostro avviso questa modifica non aiuta però a stabilire se il lavoratore che si avvale di tale diritto eserciti un diritto costituzionale.

Una protezione effettiva del lavoratore contro una disdetta in simili casi può essere garantita unicamente con l'adozione di una disposizione legale. Questa protezione dovrebbe essere limitata ai casi nei quali la disdetta è data per il fatto che il lavoratore ha esercitato il diritto d'informare. L'analogia fra questo caso di disdetta e quelli di cui all'articolo 336 CO esige che anch'esso sia qualificato come abusivo. Di conseguenza anche il lavoratore licenziato per avere esercitato il diritto d'informare, ha diritto ad ottenere un'indennità che, conformemente all'articolo 336a CO, può ammontare al massimo all'equivalente di sei mesi di salario.

**Iniziativa parlamentare Conseguenze giuridiche dell'esercizio del diritto d'informare la  
Commissione di esperti Svizzera-Seconda Guerra mondiale Modifica del decreto federale  
del 13 dicembre 1996 concernente le ricerche storiche e giuridiche sulla so...**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1997
Année	
Anno	
Band	4
Volume	
Volume	
Heft	39
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	97.420
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	07.10.1997
Date	
Data	
Seite	431-433
Page	
Pagina	
Ref. No	10 119 081

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.